



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

TRIBUNALE DI ROMA

22139 sentenza

n. Cronologia

rep.

in persona del giudice unico dott. Riccardo Rosetti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio ex art.152 D. L.vo 196/2003, iscritto sotto il n.10787/2010 R.G. vertente

TRA

M. P., elettivamente domiciliato in i, presso lo studio
dell'Avv.to F M C, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. L C del
Foro di i, per procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

BANCA i, in persona dei procuratori e legali rappresentanti, elettivamente
domiciliati in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti che li
rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata del ricorso;

RESISTENTE

OGGETTO: cancellazione archivio C.A.I. e domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art.15 del
D.L.vo n.196/2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2010 e notificato, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, il successivo 24 aprile 2010 M P conveniva in giudizio la Banca
, della quale era stato correntista presso l'agenzia n. di i, chiedendo la cancellazione dei
dati personali dello stesso ricorrente dall'archivio C.A.I., accertarsi la responsabilità della Banca ai sensi
degli artt. 2043 e 2050 c.c. ed ai sensi degli artt. 7,11 lett. a, b, c, e 15 d.lgs. 196 del 2003 in relazione alla
dedotta illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente alla centrale di allarme
interbancaria; accertarsi la responsabilità della Banca per violazione dei doveri di correttezza e buona
fede; condannarsi la Banca popolare al risarcimento dei danni e, in ogni caso e in via subordinata,
condannarsi la Banca alla cancellazione dei dati personali del ricorrente dalla centrale CAI.

La Banca si costituiva in giudizio l'integrale rigetto della domanda proposta nei
suoi confronti.

La causa, istruita in via documentale, veniva rinviata all'udienza del 14.11.2012 per la decisione
previa assegnazione alle parti di un termine per note conclusive.

All'udienza del 14.11.2012 la causa veniva discussa oralmente e decisa con lettura del dispositivo e
contestuale deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorrente lamenta l'illegittimità della sua iscrizione nella centrale rischi da parte della Banca convenuta per l'insussistenza, nella fattispecie, dell'illecito previsto dall'art. 1 l. 386 del 1990 come sostituito dall'art. 28 d.lgs. 507/1999.

Deduce il M di aver consegnato un assegno dell'importo di euro 229,99 – privo di data – nell'ottobre del 2008 al predatore, suo creditore per delle lezioni di equitazione, in un sabato, con l'intesa che questi lo avrebbe incassato il lunedì successivo apponendovi la data; che il predatore avrebbe inopinatamente dimenticato l'assegno in un cassetto e lo avrebbe poi – una volta rinvenuto – posto all'incasso nel novembre del 2009.

Secondo il M non sarebbe ravvisabile, nel caso in questione, l'ipotesi di emissione di assegno senza autorizzazione.

In senso contrario si deve osservare che il M – nel periodo trascorso tra la dedotta emissione e la consegna dell'assegno e l'incasso da parte del predatore – dispose la chiusura del suo conto corrente presso la banca convenuta, senza accertarsi e avvertire la banca della ulteriore sussistenza di assegno non riscossi.

La banca, una volta ricevuto l'assegno per l'incasso dopo la chiusura del conto, non era tenuta ad onorare gli assegni emessi in data posteriore.

A nulla rileva nei confronti della Banca la circostanza che il ricorrente abbia consegnato l'assegno al predatore un anno prima sia perché non sussiste prova rigorosa circa la data effettiva dell'emissione (e la dichiarazione del predatore è stata inviata alla banca solo il 19 dicembre 2009 e cioè dopo la scadenza dei termini di legge per procedere all'iscrizione nella CAI), sia perché non avendo compilato in tutte le sue parti l'assegno e avendolo lasciato privo di data, il M si espone al rischio del ritardo nell'incasso come poi avvenuto. La Suprema Corte, in un caso del tutto analogo, ha affermato la sussistenza – anche in questa fattispecie – dell'illecito di cui all'art. 1 l. 386 del 1990 come sostituito dall'art. 28 d.lgs. 507/1999 (Cass. 20.6.2007, n. 14322)..

La Banca è tenuta a valutare gli assegni al momento della presentazione e nulla può conoscere degli eventuali accordi circa la loro negoziazione: l'istituto convenuto si attivò immediatamente per avvertire il ricorrente dell'occorso e consentiva il richiamo del titolo evitando le più gravi conseguenze del protesto.

La segnalazione alla CAI era, a quel punto, doverosa e inevitabile perché imposta alla Banca dall'art. 9 e dall'art. 10 della legge 286/1990.

L'iscrizione del traente dell'assegno in difetto di autorizzazione nell'archivio informatico è obbligatoria ed esclude qualsiasi aspetto di valutazione discrezionale della Banca.

In senso contrario non vale argomentare, come dedotto nelle note conclusive del ricorrente, in ordine al richiamo dell'assegno da parte del beneficiario perché tale accadimento rappresenta comunque un posteriorius rispetto alla consumazione dell'illecito amministrativo e alla applicazione della sanzione automatica.

Per le ragioni appena esposte non sussiste, nella condotta della Banca, alcuna violazione delle disposizioni di legge invocate dal ricorrente e non sussiste, parimenti, alcuna condotta contraria a buona fede e correttezza da parte del medesimo istituto di credito.

In ordine alla richiesta di cancellazione del proprio nominativo dalla centrale di allarme il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere perché nelle more del giudizio, il nominativo del M – trascorso il termine di sei mesi previsto dalla legge, è stato espunto dagli elenchi. Sul punto le conclusioni della Banca sono coincidenti.

In via subordinata il M deduce che la Banca avrebbe in ogni caso dovuto chiedere e procedere alla cancellazione anche successivamente, una volta avuto conoscenza delle circostanze in cui era stato negoziato l'assegno.

In senso contrario deve osservarsi che non sussiste alcuna sopravvenuta illegittimità dell'iscrizione nella centrale rischi atteso che la sanzione amministrativa è stata applicata in presenza dei presupposti di legge e che nemmeno le circostanze successivamente dedotte avrebbero potuto autorizzare la Banca a

diverse conclusioni, risultando peraltro la sorte dell'iscrizione nella centrale rischi sottratta a qualsiasi disponibilità da parte della Banca convenuta.

L'infondatezza delle doglianze del ricorrente circa la condotta della banca preclude l'accoglimento dell'ulteriore richiesta di segnalazione del funzionario responsabile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico,

visto l'art.152, d.lgs. 196/2003 nella versione applicabile alla presente controversia;

così provvede:

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 24 febbraio 2010 e notificato in data 24 aprile 2010 da M. P. nei confronti della Banca

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione dei dati del ricorrente dall'Archivio Centrale d'allarme interbancario;

rigetta, nel resto, la domanda;

condanna M. P. a rifondere alla parte resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.400,00 per compensi legali oltre accessori come per legge.

Roma, 14 novembre 2012

Il Giudice
Riccardo Rosetti

[Firma]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO IN CANCELLERIA
14 NOV 2012



[Firma]